

# Consiglio Regionale della Calabria

### **IV Commissione**

### Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente

# Proposta di legge n. 155/10<sup>^</sup> "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n.35"

Proponente P.L. 155/10<sup>^</sup>: Giunta Regionale.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 30.06.2016.

Assegnata in data 01.07.2016 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 14 luglio 2016

Sottoposto a drating in data 15 luglio 2016

### Relazione

La proposta di legge n. 155/10<sup>^</sup> di iniziativa della Giunta regionale recante "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n.35" intende apportare tutte le modifiche necessarie a migliorare, nonché a rendere compatibile con il quadro normativo costituzionale, la legge regionale sul Trasporto Pubblico Locale (n. 35/2015), in relazione ai rilievi formulati dal Ministero degli Affari Regionali, in ragione dei quali la Giunta si è impegnata ad ottemperare con nota 46968 del 15.02.2016.

La stessa, inoltre, propone la correzione di alcuni errori materiali allo stato presenti nell'articolato della medesima legge regionale.

Il presente disegno di legge è strutturato in 3 articoli, laddove, l'art. 1 racchiude in sé tutte le modifiche sostanziali proposte, l'art. 2 riguarda la norma finanziaria conseguente al maggiore onere derivante dalla lett. c) comma 1, art. 1. Infine, l'art. 3 rubrica l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sul BURC.

L'art. 1 si compone di un unico comma declinato in 16 lettere: con le lettere a) e b) viene proposta l'abrogazione della tassa prevista dall'art. 21, comma 3 lett. d), e della norma transitoria ad essa associata, in virtù della quale allo stato attuale il funzionamento dell'ART-CAL, dell'Agenzia regionale reti e mobilità e dell'Osservatorio della mobilità, viene fatto gravare anche sulle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico locale, in misura dello 0,50 per cento dei ricavi tariffari netti.

Con la lettera c) del comma 1, invece, la proposta in esame aumenta dallo 0,50% allo 0,60% l'aliquota del contributo gravante sul bilancio regionale e sul bilancio degli enti locali per il funzionamento dell'ART-CAL, dell'Agenzia e dell'Osservatorio della mobilità.

Le lettere d) ed e) ridefiniscono le aliquote in cui si ripartiscono le spese di funzionamento dell'Agenzia, dell'ART-Cal e dell'Osservatorio la cui somma, per errore materiale, era superiore al 100%.

La lettera f) modifica il comma 8 dell'art. 23 disponendo in termini di "possibilità" circa l'adozione di una fascia unitaria che preveda un corrispettivo unico per i servizi extraurbani e uno per i servizi urbani.

Infine, le lettere dalla g) alla p) riguardano la correzione di meri errori materiali.

### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Nell' analisi finanziaria si assume quale elemento di partenza il documento "DL 88/2015 - Testo emendato dalla IV Commissione - Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)", nel seguito "Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria", dal momento che il citato DDL 88/2015 è stato poi approvato dall'Aula del Consiglio regionale, e pubblicato come Legge regionale 3I dicembre 2015 n. 35 senza modifiche che hanno alterato la validità dell' analisi economico finanziaria effettuata sulla versione emendata dalla IV Commissione.

Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, abrogano le norme che individuano un' entrata associata ad una tassa (inclusa la norma transitoria associata). Il citato Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria, prudenzialmente non quantificava alcuna entrata associata alla tassa e, pertanto, l'analisi in esso formulata resta comunque valida.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 eleva l'aliquota delle spese di funzionamento, dallo 0,50% allo 0,60% in conformità ai suggerimenti contenuti nel Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria, sottoposto già all'attenzione della II Commissione consiliare durante l'iter di approvazione della L.R. n.35/2015.

Le spese di funzionamento quantificate nel Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (all' aliquota di legge dello 0,50%) erano comprese entro una forchetta fra euro 1.280.179,79 ed euro 1.384.983,65. Il conseguente incremento dell'aliquota da 0,50% a 0,60%, comporta un maggiore onere in misura di 1/5, compreso entro la forchetta fra euro 256.035,96 e euro 276.996,73. Prudenzialmente si deve tenere conto del valore più alto a regime (euro 276.996,73), mentre per l'anno corrente tale previsione può essere riportata al 50% (euro 138.498,37) in considerazione dei mesi residui dell'anno solare, che trova copertura sulla U.P.B. U002.003.001.005. Si evidenzia, inoltre, che è in corso di approvazione un disegno di legge di variazione al bilancio di previsione finanziario per l'esercizio in corso, mediante il quale si provvederà a dare esecuzione alle disposizioni transitorie della legge regionale n. 35/2015 in ordine alle risorse finanziarie da assicurare per il funzionamento dell'Autorità regionale dei trasporti, dell'Agenzia e dell'Osservatorio.

La lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 ridefiniscono le aliquote in cui si ripartiscono le spese dì funzionamento:

- 64% all'Agenzia, tenuto conto che nella relazione finanziaria era stata considerata una aliquota del60%, e che in conformità ai suggerimenti del Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria, tale aliquota è stata incrementata;
- 20% all'Autorità Regionale dei Trasporti (ART-CAL) come previsto in precedenza, e ciò; tenuto conto dell'incremento dell'aliquota di cui alla lettera c), conduce a un maggiore importo disponibile( +20%) rispetto a quello di cui al Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria;
- 16% all'Osservatorio, invece del 20%, che tenuto conto dell'incremento dell'aliquota di cui alla lettera c) conduce allo stesso importo disponibile rispetto a quello di cui al Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria.

L'articolo 2 è la norma finanziaria conseguente al maggiore onere derivante dalla lettera c) del comma I dell'articolo 1. Le altre modifiche non comportano incrementi di spesa o riduzioni di entrata, ed anzi in generale nessuna diretta modificazione della situazione finanziaria.

Per come chiarito sopra, per il quadro di riepilogo economico-finanziario si può fare riferimento al documento "DL 88/2015 - Testo emendato dalla IV Commissione - Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)" nel seguito "Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria", ed anzi le modifiche apportate costituiscono l'attuazione delle raccomandazioni in esso contenute.

## Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 - Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)

- 1. La legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 recante: "Norme per il servizio di trasporto pubblico locale", è così modificata:
  - a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
  - b) al comma 5 dell'articolo 7 la parola" aggiornate" è sostituita dalla seguente: "aggiornati";
  - c) alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 7 la parola "orfani" è sostituita dalla seguente "organi";
  - d) al comma 2 dell'articolo 8 le parole "sua volta" sono sostituite dalle seguenti "loro volta";
  - e) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 sono eliminate le parole seguenti: "del secondo periodo";

	f) al comma 4 dell'articolo 11 le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento";
	g) alla lettera g) del comma 9 dell'articolo 13 le parole "comma 21" sono sostituite dalle seguenti: "comma 22";
	h) al comma 26 dell'articolo 13 le parole "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "64 per cento";
	i) il comma 13 dell'articolo 18 è abrogato;
	j) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 20 sono soppresse le seguenti parole: "30 per";
	k) il quinto e ultimo comma dell'articolo 20, numerato come comma 4, assume la seguente numerazione: "5";
	I) al comma 3 dell'articolo 21 la parola "finanziare" è sostituita dalla parola "finanziarie";
	m) alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 21, le parole "0,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,60 per cento";
	n) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 è abrogata;
	o) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 23 è abrogato;
	p) al comma 8 dell'articolo 23 la parola "adotta" è sostituita dalle seguenti: "può adottare";
Art. 2	
	(Norma finanziaria)
1.	All'onere della Regione derivante dall'attuazione dell'articolo 1, lettera c), quantificato per l'esercizio in corso in euro 138.500,00, si provvede con le risorse disponibili al Programma 10.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016.
2.	Per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione.
	Art. 3
	(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.	